

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Tiziano Galeazzi
e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 25 giugno 2018 n. 97.18

Rinvio criminali stranieri, i casi di rigore devono rimanere delle eccezioni

Signori deputati,

premettiamo avantutto che il ritardo nella presente risposta deriva dalla necessità, in virtù del principio della separazione dei poteri, di far capo al Consiglio della Magistratura per reperire le informazioni richieste, altrimenti non accessibili allo scrivente Esecutivo. Oltre a ciò, va indicato che il sistema informatico in uso alla Magistratura AGITI/Juris, dal quale vengono estrapolati a fini statistici i dati generali afferenti l'operatività di ogni singola autorità giudiziaria cantonale che confluiscono nel rapporto annuale della Magistratura, non permette di risalire alle informazioni richieste con l'atto parlamentare. Anche per questo, e come si vedrà in seguito, non è stato possibile allo scrivente Governo dare riscontro a tutti i quesiti.

Di seguito le risposte ai quesiti posti.

1. Quanti delitti penali (riferiti all'art. 66a CPS) sono stati commessi nel nostro Cantone da cittadini stranieri, dall'entrata in vigore della nuova legge federale?

Ogni anno vengono redatti dei rapporti di attività della Magistratura ticinese, contenenti dei dati statistici pubblicamente consultabili. Il sistema informatico che raccoglie i dati che finiscono nei prospetti statistici non prevede una raccolta di dati specifica alle espulsioni di cittadini stranieri. Una raccolta manuale degli stessi risulta oltremodo complicata ed impegnerebbe in maniera sproporzionata il personale del Tribunale penale cantonale, notoriamente particolarmente sollecitato. Tuttavia l'Ufficio federale di statistica pubblica ogni anno i dati relativi alle condanne e alle persone condannate conformemente all'art. 66a o 66a^{bis} CP per tutti i Cantoni della Svizzera, Ticino compreso. Dalla tabella qui allegata si evince il numero di condanne con espulsione obbligatoria e non obbligatoria, la durata dell'espulsione (meno di 5 anni, 6-10 anni e più di 10 anni), le persone condannate suddivise per età, per nazionalità e per statuto di soggiorno.

2. Quanti di questi delitti penali sono stati oggetto di un giudizio da parte del tribunale?

Per quanto riguarda l'aspetto numerico si rinvia alla precedente risposta.

Si precisa comunque che ai sensi dell'art. 66a CP è il giudice a doversi pronunciare sull'espulsione dello straniero che ha commesso i reati elencati nella norma. Il Ministero pubblico, e per esso i procuratori pubblici, non ha facoltà di espellere dal territorio svizzero gli stranieri.

Con lo strumento del decreto d'accusa (art. 352 CPP), il magistrato inquirente non può proporre/infliggere l'espulsione, che è decisa dal giudice unico o dalla Corte competente aditi tramite atto d'accusa (art. 324 CPP). Vero è che, sulla scorta delle raccomandazioni emanate il 7 settembre 2016 dal Comitato della Conferenza dei Procuratori della Svizzera (CP), il procuratore pubblico può emanare un decreto d'accusa senza espulsione nei casi di rigore ex art. 66a cpv. 2 CP se, cumulativamente, l'imputato è titolare di un permesso B o C, il reato comporta una pena inferiore a 6 mesi (o a 180 aliquote giornaliere) e se l'imputato non è recidivo. Si nota, tuttavia, che, a crescita in giudicato (per assenza d'opposizione), il decreto d'accusa viene comunque trasmesso alla Sezione della popolazione per le decisioni di sua competenza, segnatamente per l'eventuale erogazione del divieto d'entrata nel nostro Paese. Di transenna, si rileva che il sistema informatico AGITI/Juris di cui è dotato il Ministero pubblico non permette di risalire al numero di decreti d'accusa, nei quali è stato applicato l'art. 66a cpv. 2 CP. Da parte dei procuratori pubblici la presenza di un caso di rigore viene valutata in maniera particolarmente restrittiva, segnatamente solo in casi bagatellari o quando la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità: in altri termini quando il caso di rigore è manifesto.

3. In quanti casi giudicati non è stata applicata l'espulsione? E quanti sono stati negli ultimi 12 mesi?

4. Per quale motivo non sono stati espulsi?

5. In quanti casi dopo l'entrata in vigore dell'art. 66a bis CPS è stata chiesta un'espulsione facoltativa?

6. In quanti casi i nostri tribunali hanno pronunciato un'espulsione facoltativa?

Il sistema informatico AGITI/Juris non prevede specificatamente la raccolta di questo tipo di dati (cfr. domanda 1). Si rinvia alla tabella qui allegata dell'Ufficio federale di statistica.

7. Chi ha la competenza di decidere che un'espulsione facoltativa debba essere richiesta? Esistono delle direttive a tale proposito? Chi esercita l'alta sorveglianza in merito?

Per l'autorità giudicante, poco importa se il magistrato requirente postula, o meno, l'espulsione facoltativa: in base al principio *iura novit curia*, spetta comunque al giudice verificare d'ufficio i presupposti di legge. Conformemente alla dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi, anche le norme d'espulsione vengono applicate secondo i criteri stabiliti dal Legislatore e dalla giurisprudenza dalle autorità giudicanti.

8. Quale prassi è in vigore nel nostro Cantone inerente alla durata d'espulsione ordinaria? Tempistica e modalità compresa.

Il sistema informatico AGITI/Juris non prevede specificatamente la raccolta di questo tipo di dati (cfr. domanda 1). Si rinvia alla tabella qui allegata dell'Ufficio federale di statistica per quanto riguarda la durata dell'espulsione.

9. Il Consiglio di Stato condivide il parere che ogni atto penale iscritto nell'art. 66a cpv. 1 CPS debba essere obbligatoriamente giudicato da un tribunale al fine di ossequiare il volere del Popolo sovrano e rispettivamente del Legislatore?

In virtù del principio della separazione dei poteri, lo scrivente Consiglio non esprime pareri sull'applicazione del diritto da parte del Potere giudiziario.

10. Il Consiglio di Stato ritiene che la pratica in vigore sia appropriata per realizzare la volontà del popolo sovrano e del legislatore espressa nell'articolo 66a CPS?

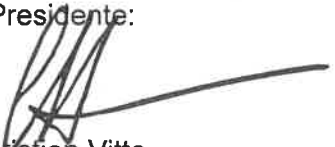
Si risponde alla domanda riprendendo quanto indicato dal Presidente del Tribunale penale cantonale che ha confermato allo scrivente Esecutivo che, conformemente alla Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi, anche le norme d'espulsione vengono applicate dalle Autorità giudicanti ticinesi secondo i criteri stabiliti dal Legislatore e dalla giurisprudenza.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 4 ore lavorative.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Christian Vitta

Il Cancelliere:


Arnoldo Coduri

Allegata:

tabella Ufficio federale di statistica 2018

Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)